REGOLAMENTO (CEE) N. 1777/89 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1989

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/89 del Consiglio, del 17 aprile 1989, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1989) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1368/89 della Commissione (2), stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1009/89 per i pezzi detti « hampes » delle specie bovina congelati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1368/89 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti • hampes • congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1368/89, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono

su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1368/89, è soddisfatta entro il limite dello 0,1655 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 2. (²) GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 12.